

Delibera n° 1996

Estratto del processo verbale della seduta del
26 ottobre 2018

oggetto:

DLGS 152/2006 - PARERE MOTIVATO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" che disciplina la Valutazione ambientale strategica (VAS) che riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei piani e programmi;

Visto l'articolo 196, comma 1 lett. c) del sopra citato decreto, secondo cui le Regioni provvedono all'elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica delle aree inquinate di propria competenza;

Visto, inoltre, l'articolo 199 comma 6 del medesimo decreto legislativo secondo cui costituiscono parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere i seguenti contenuti:

- a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visti, in particolare, gli articoli 12 e 13 della suddetta legge che rispettivamente definiscono i contenuti e il procedimento di formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati costituisce una sezione;

Vista la DGR n. 2627 del 29 dicembre 2015 "Indirizzi generali per i processi di VAS concernenti Piani e Programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

Visto il DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e in particolare l'art.5 relativo alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti;

Vista la DGR n. 1323 del 11 luglio 2014 recante "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi";

Vista la DGR n. 1723 del 16 settembre 2016, pubblicata sul BUR n. 40 del 5 ottobre 2016, con la quale è stato avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, secondo le modalità operative definite nell'Allegato 2 alla deliberazione stessa;

Vista la nota prot. 24983 del 23 settembre 2016 con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha comunicato ai Soggetti competenti in materia ambientale, l'avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati ed ha richiesto i pareri previsti dall'articolo 13, comma 1 del D.lgs. 152/2006;

Preso atto che entro la data di conclusione della fase di consultazione preliminare, sono pervenute le seguenti osservazioni da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente ed energia –Servizio geologico – nota amb/2016/0026919 di data 13 ottobre 2016

- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione nota 3157/DLGS152/2 fascicolo 2297 di data 02 novembre 2016
- Provincia di Udine – Assessorato all'ambiente nota prot. 70150 di data 03 novembre 2016
- Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” –Dipartimento di prevenzione (S.O.S. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) nota prot. 43484/10459 di data 16 novembre 2016
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio – Servizio paesaggio e biodiversità nota terinf/2016/0066702 di data 15 dicembre 2016
- Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) – S.O.C. Settore Tecnico-Scientifico nota prot. arpa/2016/0043962 di data 21 dicembre 2016
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente ed energia –Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento nota prot. amb/2016/0033530 di data 21 dicembre 2016
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente ed energia – Servizio Valutazioni ambientali nota prot. n. amb/2016/0033579 21 dicembre 2016;

Dato atto che, oltre i termini della fase di consultazione, è pervenuta la seguente nota:

- Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Dipartimento di prevenzione (S.O.C. Igiene e sanità pubblica – Servizio di igiene ambientale), nota prot. n. 85383/A.A.4 di data 27 dicembre 2016;

Considerato che gli esiti della consultazione preliminare sono stati riassunti in uno specifico paragrafo del Rapporto ambientale;

Vista la DGR n. 495 del 9 marzo 2018 di adozione del Piano di bonifica dei siti contaminati, comprensivo del Rapporto ambientale, dello Studio di incidenza e della Sintesi non tecnica, pubblicata sul I Supplemento ordinario n. 18 al Bollettino Ufficiale n.13 del 28 marzo 2018;

Rilevato che l'avviso concernente l'avvio della fase di consultazione pubblica di VAS del Piano di bonifica dei siti contaminati, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 2018;

Vista la nota prot. 18158 del 28 marzo 2018 con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha comunicato al Servizio valutazioni ambientali ed ai Soggetti competenti in materia ambientale l'avvio della fase di consultazione pubblica di VAS;

Considerato che, entro la data di conclusione della fase di consultazione pubblica di VAS, sono pervenute le seguenti osservazioni da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico:

- Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione - nota prot. 01512/920 del 4 maggio 2018;
- Azienda assistenza sanitaria n. 5 Friuli Occidentale – nota prot. 37063 di data 21 maggio 2018;
- Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine – nota prot. 042470 di data 22 maggio 2018;
- Arpa FVG – nota prot. 18684 di data 22 maggio 2018;
- Ecogest S.R.L. – nota di data 23 maggio 2018 assunta a prot. AMB/GEN 27973 di data 24 maggio 2018;
- Direzione generale, Servizio paesaggio e biodiversità – nota prot. 17463 di data 24 maggio 2018;

Dato atto che, oltre la data di conclusione della fase di consultazione pubblica di VAS, è pervenuta la nota:

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – nota prot. 12421 di data 29 maggio 2018;

Considerato che, come previsto al punto 1) dell'Allegato 2 alla deliberazione n. 1723 del 16 settembre 2016, il Servizio valutazioni ambientali in collaborazione con l'Autorità procedente svolge le attività tecnico istruttorie ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del d.lgs. 152/2006 e predisporre la proposta di parere motivato da sottoporre alla Giunta regionale;

Vista la nota prot. 45492 del 12 settembre 2018 con la quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato al Servizio valutazioni ambientali un documento di sintesi e valutazione delle osservazioni e dei pareri pervenuti;

Vista la Relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali del 17 settembre 2018, dalla quale emerge in particolare che, vista la documentazione di piano e il Rapporto ambientale comprensivo dello Studio di incidenza, valutato che il Rapporto ambientale contiene le informazioni di cui all'Allegato VI del d.lgs. 152/2006, tenuto conto dei pareri pervenuti e delle valutazioni effettuate, il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati non comporta rilevanti effetti negativi sull'ambiente e su habitat e specie della Rete Natura 2000, a condizione che la documentazione sia integrata e modificata secondo specifiche prescrizioni e raccomandazioni;

Ritenuto di concordare con i contenuti della Relazione istruttoria del Servizio valutazioni ambientali che si fanno propri;

Ritenuto pertanto che il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati non determina rilevanti effetti negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga conto delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella citata Relazione istruttoria del 17 settembre 2018 del Servizio valutazioni ambientali;

Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia,

la Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

- a) Di esprimere **PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE** al Piano regionale di bonifica dei siti contaminati e al relativo Rapporto ambientale, comprensivo dello Studio di incidenza, in quanto lo stesso non determina rilevanti effetti negativi sull'ambiente e su habitat e specie della Rete Natura 2000, a condizione che la documentazione sia integrata e modificata secondo le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

Piano

1. Chiarire il rapporto fra previsioni normative, obiettivi strategici e obiettivi specifici di piano, valutando la possibilità di accorpare gli obiettivi strategici "Minimizzare gli impatti sanitari e ambientali connessi alle operazioni di bonifica" e "Incentivare tecniche di bonifica a basso impatto ambientale" in un unico macro-obiettivo strategico.
2. In relazione agli obiettivi individuati, valutare la possibilità di riformulare la definizione di alcune azioni (ad es. ridefinire l'azione A.1.1 come "Produzione delle schede dei siti da bonificare ai fini del PBSC", l'azione A.1.3 come "Indagini finalizzate alla verifica e all'allineamento dei siti che di cui al Piano approvato con DGR n. 1976 di data 28 aprile 1995, di cui non è certa la potenziale contaminazione"); dovrà inoltre essere coordinata l'azione A.2.2 con le previsioni di cui all'art. 16 comma 6 bis della l.r. 34/2017.
3. Integrare il paragrafo 1.2 del Piano con un chiarimento in merito al rapporto fra i 138 siti individuati dal previgente piano e quelli individuati da quello attuale.
4. Nell'attribuzione dei punteggi ai diversi indicatori, assegnare un punteggio medio alle situazioni in cui i parametri di riferimento risultino essere "non conosciuti".
5. Esplicitare nel piano quali "siti pressione significativa" sono stati considerati al fine dell'applicazione del criterio n. 8.

6. Con riferimento al criterio n. 11 "Aree a pericolosità idraulica, aree fluviali e aree allagabili", assegnare alle aree allagabili non già cartografate dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI), un punteggio differenziato in funzione della probabilità di accadimento, così come risulta dal Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto delle Alpi orientali (PGRA). Qualora un'area sia interessata da più scenari si dovrà prendere a riferimento quello più gravoso.
7. In considerazione della priorità data ai corpi idrici con stato ecologico elevato e buono, riformulare la definizione del criterio n. 16 e riconsiderare le considerazioni in merito ad eventuali aggiornamenti sulla base del solo stato chimico.
8. Integrare nel capitolo 8 le motivazioni date a supporto dell'inserimento nell'elenco dei siti finanziabili di siti già oggetto di finanziamento e/o per i quali gli interventi di bonifica sono stati eseguiti con fondi propri.
9. Ad ogni aggiornamento della graduatoria di priorità dovrà essere verificato lo stato di aggiornamento di tutti i dati afferenti.
10. Inserire nelle schede sito-specifiche dei campi per evidenziare l'eventuale presenza di un SIN e di cavità in prossimità dei siti contaminati.
11. Verificare la possibilità di inserire, in fase di reingegnerizzazione dell'anagrafe, un campo volto ad evidenziare l'eventuale presenza di bersagli sensibili.

Rapporto ambientale

12. Il paragrafo 2.3 "Studio delle alternative" dovrà essere spostato all'interno del Capitolo 5 "Possibili effetti significativi del PBSC sull'ambiente", uniformando le componenti ambientali considerate. Gli obiettivi di piano proposti con il Rapporto preliminare non potranno essere considerati una vera e propria alternativa. Dovranno essere rese più esplicite le motivazioni ambientali che hanno portato alla scelta dei criteri di priorità proposti dal piano rispetto alle alternative considerate.
13. Integrare nel Rapporto ambientale le analisi di coerenza esterna secondo le indicazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e, per quanto riguarda la coerenza esterna "verticale", con l'analisi di coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, anche sulla base delle valutazioni espresse in merito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
14. Nel paragrafo 3.1 "Percorso metodologico e classificazione DPSIR", ricondurre i fattori della tabella di pag.89 allo schema concettuale DPSIR, differenziando lo "stato" delle componenti ambientali dai "determinanti" e considerando anche le "pressioni".
15. Nel paragrafo 4.3.8 del capitolo "Valutazione d'incidenza" la tabella contenente "indicazioni per la realizzazione delle operazioni di bonifica in presenza di habitat o specie di interesse comunitario" dovrà essere modificata sostituendo il termine "compensazione" con "ricostruzione". In calce alla tabella dovrà essere specificato che, qualora un intervento di bonifica determini impatti negativi significativi su specie e habitat di interesse comunitario, potrà essere realizzato al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5 c.9 del DPR 357/1997, adottando ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000. Nel testo dovrà infine essere chiarito che le misure di mitigazione descritte sono indicative e dovranno essere verificate e contestualizzate nell'ambito delle procedure di valutazione di ciascun intervento.
16. Nel paragrafo "Indicazioni/prescrizioni per gli interventi di bonifica" verificare la correttezza delle previsioni di effettuare interventi di bonifica "in situ" ed "ex situ" in funzione dei relativi effetti sulla biodiversità.
17. Integrare la tabella del paragrafo 4.3.8 del Rapporto ambientale considerando anche la falda profonda.
18. Prevedere che le linee guida di cui all'azione 5.1 riportino le indicazioni per la selezione delle tecnologie di bonifica e le possibili misure di mitigazione riportate nel capitolo 4.3.8

del Piano di bonifica dei siti contaminati. Le linee guida dovranno inoltre descrivere, qualora ricorrano i presupposti per la Valutazione d'incidenza del progetto di bonifica ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1323/2014, i contenuti minimi dello Studio di incidenza di seguito riportati:

- Analisi di coerenza del progetto di bonifica con le indicazioni sulla selezione delle tecnologie di bonifica meno impattanti.
 - Analisi delle pressioni derivanti dalle tecnologie di bonifica, in termini ad esempio di: alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche in seguito a compattazione del suolo per il passaggio degli automezzi pesanti; entrata di specie ruderali; alterazione della qualità dell'aria; immissioni di inquinanti; alterazione clima fisico per emissioni rumorose, luminose, vibrazioni; aumento della presenza antropica; sottrazione di habitat; interruzione di connessioni ecologiche, ecc.. Le pressioni dovranno essere valutate considerando le diverse tecnologie alternative applicabili al caso specifico.
 - Descrizione e quantificazione degli habitat coinvolti, con il relativo livello di tutela (habitat prioritario, habitat di interesse comunitario, habitat di specie).
 - Descrizione delle specie faunistiche coinvolte, con il relativo livello di tutela, identificando chiaramente gli effetti dell'attività di bonifica (impatto diretto, alterazione catena trofica, eliminazione habitat riproduttivo/di riposo/di alimentazione ecc.).
 - Descrizione degli impatti e valutazione della loro significatività, in funzione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat coinvolti e degli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000.
 - Descrizione delle misure di cautela/mitigazione da adottare.
19. La valutazione degli effetti ambientali riferiti alla componente ambientale "acque" dovrà essere riferita a tutte le sottocategorie ("acque superficiali", "corpi idrici sotterranei", "acque marino-costiere", "acque di transizione") individuate nell'inquadramento ambientale.
20. Riorganizzare lo schema di monitoraggio verificando se alcuni degli indicatori di contesto possano essere in realtà considerati come indicatori di processo, se sia opportuno introdurre nuovi indicatori di contesto per le componenti ambientali su cui vengono rilevati effetti del piano (ad es. sulla biodiversità, considerando indicatori quali "estensione e stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito") e se possano essere introdotti nuovi indicatori di contributo agli indicatori di contesto, anche tenendo conto dei suggerimenti forniti da ARPA in fase di scoping (ad es., sempre con riferimento alla biodiversità, "estensione e livello di tutela degli habitat naturali interessati dagli interventi"). Verificare la possibilità di includere per ciascun indicatore i valori target e le unità di misura.
21. Aggiornare il Capitolo 10 "Riferimenti bibliografici" con riferimento alla documentazione considerata nella stesura del Rapporto ambientale.
22. Aggiornare il piano ed il rapporto ambientale con riferimento alla documentazione disponibile in merito a siti contaminati, siti di interesse nazionale e piani e programmi di recente approvazione.
23. Verificare nel Piano e nel Rapporto ambientale la presenza di refusi, esigenze di aggiornamento di dati o di riferimenti normativi, così come evidenziato nei pareri dei soggetti che si sono espressi in fase di consultazione.
- b) La presente deliberazione viene trasmessa al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati al fine di provvedere agli obblighi di informazione di cui all'art.17 del d.lgs. 152/2006.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE